

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2675, 72 e 159-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE PETTINATO)

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari (n. 2675)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro per le pari opportunità

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro dell'interno

e col Ministro per la solidarietà sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1997

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per l'adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari (n. 72)

**d'iniziativa dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO, BRUNO
GANERI, SQUARCIALUPI, MANIERI, BUCCIARELLI,
DE LUCA Michele, DANIELI GALDI, SALVI, PAGANO e
BARBIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme in materia di ordini di protezione
contro gli abusi familiari (n. 159)

**d'iniziativa dei senatori MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI
CARULLI, DEL TURCO, FIORILLO, BRUNI, BESSO CORDERO
e IULIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2675

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	10
della 5 ^a Commissione permanente	»	12
Disegno di legge n. 2675, d’iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione	»	13
Disegno di legge n. 72, d’iniziativa dei senatori D’Alessandro Prisco e altri	»	21
Disegno di legge n. 159, d’iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, con cui si introduce, per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano un originale istituto di tutela dell'integrità e della libertà, fisica e morale, di coloro che, nell'ambito familiare, siano fatti oggetto di violenze o di abusi, rappresenta probabilmente - fatta l'ovvia eccezione per il diritto minorile - il primo tentativo di intervento di tipo istituzionale interamente collocato al di fuori di logiche di assistenzialismo in una materia, come quella dei soggetti deboli, sin qui priva di compiute elaborazioni sistematiche e di significative soluzioni sul terreno del diritto e caratterizzata, invece, nelle istituzioni e nella società, da segni fortemente contraddittori.

«Basta confrontare» per dirla con le parole di un acuto commentatore, Carlo Celon - «in un qualsiasi quotidiano i titoli delle pagine iniziali (o di quelle culturali, economiche, scientifiche, etc.) con gli articoli di cronaca nera o di cronaca cittadina. Di là richiami alla morale, dichiarazioni internazionali, leggi-quadro, moniti del Papa: di qua notizie su bambini abbandonati, famiglie alluvionate senza indennizzo, disoccupazione, sequestri. Da un lato Carte, difensori civici, piani di recupero, convegni ed interventi regionali; dall'altro stupri, maltrattamenti, momenti di razzismo, *lager* di anziani scoperti improvvisamente, suicidi. Abbiamo due livelli di materiali che, apparentemente, non comunicano affatto tra loro. E più gli anni passano, più si ha l'impressione che le distanze - fra teoria e prassi, tra realtà giornaliera e sogni - vengano moltiplicandosi».

Sono parole gravi - si leggono in «Minori giustizia», Franco Angeli editore, n. 2/1996, pag. 111 - che in questa sede valgono a sottolineare in maniera esplicita e

severa il ritardo con il quale la società e la politica prendono, concretamente e coerentemente, atto della necessità di intervenire, ma con approccio sistematico e sul terreno del diritto, nei confronti di fenomeni endemicamente diffusi e quotidianamente sotto gli occhi di tutti, collocati come sono sul terreno della mera fisiologia sociale, ma che per lo più ipocritamente esorcizziamo, confinandoli nelle pagine di «nera», non solo dei giornali, ma spesso anche della coscienza. L'allarmante diffusione della violenza domestica, e la frammentarietà e scarsa efficacia delle risposte offerte dal nostro ordinamento per combattere il fenomeno, postulano - come evidenziato già da qualche anno, a partire dalla Conferenza internazionale svolta sul tema, a Roma nel maggio 1994, conseguente all'attività della «Associazione donne magistrato italiane» - la necessità della elaborazione di uno strumento giudiziario in grado di approntare una tutela urgente ed immediata alle vittime - donne per la stragrande maggioranza, ma anche bambini, anziani, si pensi ai genitori di tossicodipendenti, portatori di *handicap* - della violenza domestica consumata ai loro danni da *partners* o da altri membri del nucleo familiare, padre, fratello, figlio.

1. Si tratta di uno strumento, dunque, che l'elaborazione compiuta in Commissione ha voluto dotato di particolare flessibilità per poter intervenire su situazioni di patologia familiare che, negli istituti attualmente previsti dalla legislazione vigente, o non rinvencono una tutela rapida ed efficace oppure mancano di una configurazione adeguatamente calibrata; per affrontare casi di patologia temporanea, perciò non gravi al punto da determinare l'insuperabilità del conflitto all'interno della famiglia, o per consentire l'adozione di provvedimenti ur-

genti e provvisori che portino rimedio a situazioni di estremo disagio, rispetto alle quali i tempi necessari per consumare i passaggi previsti dai giudizi di separazione appaiono sovente troppo lunghi.

Si è cercato di definire uno strumento capace di intervenire su una realtà particolarmente articolata che spesso si presenta con situazioni urgenti e drammatiche di crisi, determinate da comportamenti di aggressione, violenza ed abuso, commessi ai danni del componente più debole - sul piano fisico, psicologico ed economico - del nucleo familiare, fornendo anche, ove possibile, un aiuto efficace per la ricomposizione della conflittualità familiare esplosa.

L'obiettivo è quello di rendere possibile l'adozione di misure rapide, di carattere cautelare e provvisorio, sia da parte del giudice penale che da parte del giudice civile; e la vittima potrà, dunque, scegliere se far valere una vera e propria pretesa punitiva denunciando in sede penale l'autore della violenza ovvero, quando il suo obiettivo sia piuttosto quello di conseguire l'allontanamento dell'autore della violenza, ed eventualmente il pagamento di un assegno, ottenere tali risultati anche con un'azione in sede civile.

In entrambi i casi il contenuto del provvedimento giudiziale consisterà nell'obbligo di lasciare immediatamente la casa familiare, o nel divieto di farvi rientro qualora il soggetto cui l'ordine è impartito si trovi, per esempio, in stato di arresto o comunque in luogo diverso dal domicilio domestico. A tale obbligo si accompagna l'assoluto divieto di accedere alla casa familiare, salvo che il giudice non ritenga di autorizzare l'accesso temporaneo, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario: allo scopo, per esempio, di recuperare gli effetti personali, attrezzi o strumentazioni indispensabili per lo svolgimento dell'attività di lavoro o professionale o altro. In questo caso, il giudice determinerà le modalità dell'accesso.

Le peculiarità della misura, come delineate nel testo proposto dalla Commissione, ne rendono possibile l'applicazione solo ai

delitti commessi nel contesto delle relazioni domestiche. E qui - va doverosamente segnalato - emerge una lacuna non secondaria, che potrà tuttavia essere colmata, se l'Assemblea lo riterrà, in sede di approvazione del disegno di legge: la misura non risulta infatti applicabile, nella attuale formulazione del testo, nei confronti di situazioni, purtroppo frequentissime, nelle quali autentiche persecuzioni, violenze ricorrenti e ripetute sono esercitate dopo la cessazione della convivenza, e spesso proprio a causa di tale cessazione, in pratica sempre nei confronti di donne, da parte dei loro *ex mariti* od *ex conviventi*.

2. Per ciò che concerne il processo penale, aspetto affrontato all'articolo 1 del disegno di legge, la soluzione adottata con l'intento di apprestare un rimedio rapido ed efficace ai casi più gravi di violenza in famiglia, è l'introduzione di una vera e propria nuova misura cautelare - quella, appunto, dell'allontanamento dalla casa familiare - che va a collocarsi, tipicamente, tra le misure previste nel libro quarto del codice di procedura penale, sicchè essa potrà essere utilizzata solo in presenza dei presupposti, delle condizioni e delle esigenze previsti dagli articoli da 272 a 279 del codice penale di rito; vale a dire, in particolare, quando esistano gravi indizi di colpevolezza insieme a esigenze cautelari qualificate nonchè il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, rispettando un adeguato criterio di proporzionalità tra la gravità del fatto e la misura da applicare, sempre che non esistano cause di giustificazione o di non punibilità oppure cause di estinzione del reato o della pena.

Rispetto alle condizioni di applicabilità delle misure coercitive previste dall'articolo 280 del codice di procedura penale, che, con riferimento all'ambito di applicabilità del provvedimento di cui ci occupiamo, consistono essenzialmente nella necessità che si stia procedendo per delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, va osservato che la rigida

applicazione di questa norma avrebbe, però, avuto l'effetto di impedire l'applicazione della nuova misura cautelare ad un alto numero di procedimenti, con la conseguente impossibilità di effettuare efficaci interventi di tutela verso situazioni che, pur essendo punite con pene non gravissime, sono però, in termini anche quantitativi, proprio quelle nelle quali la misura di tutela appare più utile. È per questa ragione che il testo proposto dalla Commissione introduce una deroga, con l'esplicita previsione - articolo 1, comma 3, capoverso 6 - della possibilità di adottare la misura anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, quando si procede per uno dei delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 609-bis e 609-ter (Violenza sessuale semplice ed aggravata), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne) 609-*quinquies* (Corruzione di minorenne) e 609-*octies* (Violenza sessuale di gruppo), commessi in danno di qualsiasi componente del nucleo familiare oltre che del coniuge o convivente.

Va sottolineato che l'allontanamento dalla casa familiare si pone come un'alternativa alla custodia in carcere, ma non la esclude. In altri termini, il giudice, su richiesta del pubblico ministero che a sua volta potrà anche essere stato sollecitato dalla persona offesa dal reato, adotterà la misura di allontanamento dalla casa familiare quando, in mancanza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge per privare l'imputato della libertà personale, rilevi l'esigenza di assicurare la protezione della vittima degli abusi; mentre nei casi più gravi, in cui la misura più rigorosa gli sia consentita ed appaia opportuna, disporrà la custodia in carcere dell'autore degli abusi. Si comprende, quindi, come la configurazione di una misura intermedia risultasse indispensabile con riferimento a tutta una serie di situazioni nelle quali la custodia in carcere è ritenuta eccessivamente gravosa e tuttavia si rilevi l'urgenza di un intervento di contenimento.

Con lo stesso provvedimento con cui ordina l'allontanamento, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, tra cui vengono espressamente indicati il luogo di lavoro e il domicilio della famiglia d'origine. È stato aggiunto il domicilio di parenti o di altre persone - che potranno essere indicate dalla persona offesa - allo scopo di rendere efficace la protezione con riferimento a tutti i luoghi effettivamente frequentati dalla vittima degli abusi e di evitare quella penosa persecuzione che spesso viene posta in essere dal familiare violento. L'unica deroga a tale divieto potrà esser costituita dalla necessità dell'imputato di frequentare gli stessi luoghi per esigenze di lavoro. È ovvio che in questa ipotesi, anche se non esplicitamente previsto dal testo normativo, il giudice indicherà le modalità di applicazione della misura, adottando tutte le cautele possibili per realizzare la protezione della vittima.

La collocazione sistematica del provvedimento tra le misure tipiche contenute nel libro quarto del codice di procedura penale, e dunque la possibilità di applicazione della regola dettata per tutte le misure cautelari dall'articolo 299, comma 2, dello stesso codice, consentirà durante l'esecuzione del provvedimento, qualora l'imputato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere che le originarie esigenze cautelari si siano attenuate, di rendere meno gravosa l'applicazione della misura di allontanamento: si può, ad esempio, pensare ad autorizzazioni periodiche finalizzate alla ricostruzione delle relazioni familiari, con particolare riferimento al coniuge o al convivente od ai figli. In questo caso il giudice potrà, ad esempio, disporre che le visite siano regolate da particolari modalità, come la presenza necessaria della madre o di altri familiari, o altro.

Con il provvedimento che dispone l'allontanamento, o con autonomo provvedimento successivo, il giudice potrà anche or-

dinare il pagamento di un assegno a favore delle persone conviventi – non dunque del solo coniuge o dei figli – quando queste, in conseguenza dell'adozione della misura cautelare, rimangono prive di mezzi adeguati; il pagamento potrà, in questa ipotesi, avvenire anche mediante trattenuta sullo stipendio dell'obbligato e con versamento diretto da parte del datore di lavoro.

3. Per l'azione in sede civile, disciplinata dall'articolo 2, il modello da cui sul piano sostanziale si è tratta ispirazione è «l'ordine di protezione», specifico strumento previsto dalle leggi civili statunitensi per reprimere la violenza nell'ambito domestico, con il quale si dispone, in genere, l'allontanamento dell'autore della violenza dal domicilio.

Lo schema processuale scelto si rifà – ma come vedremo più avanti, con interessanti elementi di peculiarità – a quello dei provvedimenti cautelari d'urgenza, emessi in contraddittorio od anche, quando lo impongano la gravità della situazione e l'accertata necessità di provvedere senza ritardo, *inaudita altera parte*.

La gamma dei comportamenti da considerare è tanto vasta da non consigliare una tipizzazione analitica: aggressione all'incolumità fisica, violenza morale e psicologica, costrizioni, minacce, maltrattamenti, abusi sessuali, privazione e menomazione della libertà di movimento o di determinazione. Per questa ragione si è preferito evitare di schematizzare l'abuso familiare in una rigida definizione e porre, invece, l'accento essenzialmente sul pregiudizio che la condotta arreca all'integrità o alla libertà fisica o morale del soggetto passivo dell'abuso. In tal modo, ogni tipo di comportamento che sia ritenuto lesivo degli interessi tutelati dal provvedimento potrà agevolmente rientrare nella previsione.

La tutela del soggetto più debole in un ambito come quello familiare in cui le relazioni interpersonali normalmente si caratterizzano per il totale abbandono alla espressione degli affetti, e perciò più odiosa appare la violenza, non potrà limitarsi alla re-

pressione, ma deve poter essere preventiva. Perciò, nell'ambito del pregiudizio alla libertà o all'integrità fisica e morale dovranno comprendersi, oltre alle situazioni di danno imminente, anche i comportamenti tali da determinarne il concreto ed incombente pericolo: il pregiudizio, infatti, è agevolmente ravvisabile non soltanto quando il danno si sia già verificato, ma anche quando vi è grave pericolo che esso si verifichi. Naturalmente, l'apprezzamento della sussistenza del pericolo e della sua gravità nella fattispecie al suo esame è rimesso alla prudente valutazione del giudice.

Il provvedimento contro gli abusi familiari adottato in sede civile oltre all'obiettivo della protezione della vittima si pone in modo primario anche quello del ripristino – ovviamente sinchè possibile – della serena convivenza familiare; per questo non manca, come si vedrà, la previsione di interventi diretti a favorire il superamento della conflittualità attuale con il refluire delle sue cause verso la ricostituzione di una pienezza di rapporti.

L'intervento giudiziale è, certo, rivolto alla tutela del familiare o del convivente, vittima di abuso nell'ambito domestico: per la definizione di ambito familiare, si è scelto di non operare alcuna distinzione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, considerando quindi sia i coniugi che i conviventi, prendendo in considerazione l'esistenza di un rapporto di fatto e l'elemento della stabile convivenza, ed allargando la protezione dall'abuso anche ad ogni altro componente del nucleo familiare così inteso.

Vi sono innumerevoli casi in cui la violenza è esercitata da o contro un componente del nucleo familiare che non sia il coniuge od il convivente: anche in questi casi, come previsto dall'articolo 5, potrà farsi ricorso all'intervento di protezione, sempre secondo l'apprezzamento e la valutazione del giudice, utilizzando – con l'ovvia cautela dell'«in quanto compatibili» – i provvedimenti previsti per l'ipotesi principale di abuso rivolto contro il coniuge o contro il convivente.

Con questa scelta, il provvedimento costruisce un proprio ambito tipico, più ampio rispetto all'originario centro di interesse, che è pur sempre costituito dal rapporto di coppia, colto in un momento patologico e guidato verso un superamento della crisi con l'obiettivo principale della composizione della situazione di conflittualità all'origine della violenza e degli abusi e alla ricostituzione del rapporto di coppia, ovvero alla presa d'atto della definitiva dissoluzione del rapporto ed all'assestamento di una separazione, il meno conflittuale possibile.

A questo scopo, all'articolo 3, si è prevista la possibilità dell'intervento dei servizi sociali del territorio e (quando saranno, come è fortemente auspicabile, istituiti e funzionanti) dei centri di mediazione familiare, per fornire una terapia di sostegno alla coppia o alla compagine familiare e per realizzare una generale strategia di aiuto ed assistenza, anche rispetto all'ipotesi negativa di insuperabilità del conflitto e di conseguente guida verso il raggiungimento di una separazione il meno traumatica possibile.

Si tratta di un elemento nuovo e significativo dell'ordine di protezione, che non si vuole limitato nei suoi contenuti alla repressione, nè alla sola tutela del soggetto debole, vittima dell'abuso, ma - tramite la prestazione di assistenza materiale e psicologica qualificata, protratta per il periodo di tempo necessario - volto piuttosto al fine di agevolare il superamento efficace e possibilmente definitivo della situazione di crisi familiare.

Si introduce qui l'elemento tempo: l'ordine di protezione è per sua natura un provvedimento cautelare d'urgenza e quindi destinato ad esprimere la sua efficacia in un ambito di tempo definito, al termine del quale la situazione deve avviarsi verso un assestamento. Sarà il giudice, tenendo conto delle esigenze poste dal caso concreto, a determinare con il proprio provvedimento la durata dell'ordine di protezione, che non potrà, comunque, essere superiore a sei mesi, salva la necessità di una proroga per

gravi motivi e per una sola volta, di durata non superiore a tre mesi.

L'introduzione nell'ordinamento giuridico civile di un nuovo modello di provvedimento, con i contenuti originali previsti dall'articolo 3 del disegno di legge, rappresentato - appunto - dall'ordine di protezione, si accompagna ad una analoga scelta sul terreno processuale, ove il procedimento, nelle sue linee generali certamente riconducibile alle norme del codice di procedura civile che disciplinano i provvedimenti cautelari e quelli da adottare in camera di consiglio - e vi è, infatti, al comma 6 dell'articolo 2 del testo proposto, un esplicito rinvio agli articoli 737 e seguenti del codice di rito civile - è compiutamente disciplinato e comprende alcuni tratti di originalità che disegnano un procedimento essenziale e rapido, con formalità assai ridotte, a partire dalla possibilità che il ricorso sia presentato dalla parte personalmente, fino a peculiarità rilevanti ed opportune, come, all'articolo 7, l'esonero dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa ed imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia, ed infine dall'obbligo della richiesta di registrazione: quanto basta per consentire un accesso senza filtri nè ostacoli burocratici o finanziari al procedimento di tutela.

Il giudice competente è il tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'istante e procede in composizione monocratica nella fase di adozione del provvedimento ed in composizione collegiale nella eventuale fase di reclamo. La forma del provvedimento, in ambedue le fasi, è quella del decreto motivato.

Poichè, come è naturale, anche in sede di emissione dell'ordine di protezione il giudice potrà ordinare il pagamento di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto del provvedimento protettivo rimangano prive di mezzi adeguati, il testo proposto, al comma 3 dell'articolo 2, prevede, con maggiore ampiezza rispetto ad altre innovazioni normative, tra le quali si può citare l'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, la possibilità di disporre

indagini, anche per mezzo della polizia tributaria, sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti interessate.

L'esigenza di intervenire rapidamente nei confronti di situazioni che sono spesso caratterizzate da urgenza estrema trova soddisfazione nella norma, di cui all'articolo 4, che consente la trattazione dei procedimenti per la emissione di ordini di protezione anche nel periodo feriale.

La connotazione dell'ordine di protezione come strumento volto, al di là dello specifico obiettivo di tutela della vittima degli abusi, alla ricostituzione della normalità nei rapporti interpersonali e familiari o alla loro risoluzione non conflittuale può presentare, quando si tratti di coniugi, qualche problema di interferenza con i procedimenti istituzionalmente diretti a regolare la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per questa ragione il disegno di legge, nell'articolo 8, dopo avere previsto che an-

che nell'ambito di tali procedimenti possano essere adottati dal giudice provvedimenti di contenuto analogo a quello degli ordini di protezione, esclude la possibilità di accesso al procedimento previsto dal presente disegno di legge quando tra le parti interessate sia pendente giudizio di separazione o di divorzio e sia stata già tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi, vale a dire quando il giudice abbia già pronunciato o stia per pronunciare l'ordinanza destinata a regolare i rapporti tra i coniugi fino alla conclusione del giudizio di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Correlativamente, l'ordine di protezione già adottato perderà efficacia nel caso in cui intervenga l'ordinanza pronunciata nel giudizio di separazione o di divorzio successivamente instaurato.

PETTINATO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sui disegni di legge nn. 72 e 159

19 marzo 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando che la scelta procedurale, con riferimento al reclamo contro l'ordine di protezione, contenuta nel disegno di legge n. 159 («sentite le parti») risulta preferibile a quella dell'altro disegno di legge, che prevede una mera convocazione delle parti prima dell'adozione dei provvedimenti in questione.

sul disegno di legge n. 2675

5 novembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, apprezzando la finalità di assicurare ulteriori strumenti di tutela per un fenomeno largamente diffuso, e formula in proposito le seguenti osservazioni.

Rilevato che l'allontanamento dalla casa familiare potrebbe essere già disposto, in sede penale, ai sensi dell'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, di maggiore efficacia appaiono invece le misure da adottare in sede civile, laddove peraltro il riferimento all'integrità psicofisica del soggetto tutelato appare di incerta qualificazione e potrebbe determinare disparità di trattamento nell'applicazione concreta. Si segnala pertanto l'opportunità di circostanziare tale presupposto.

Si esprime una riserva, inoltre, sul comma 3 dell'articolo 2, in cui il riferimento al domicilio può risolversi nella rimessione a una delle parti del radicamento territoriale della competenza, mentre il comma 5

dello stesso articolo 2 potrebbe non assicurare adeguatamente la tutela del diritto alla difesa e il comma 1 dell'articolo 3 limita impropriamente al convenuto la possibilità di applicazione della misura di allontanamento, senza tener conto di eventuali azioni strumentali e preventive. Il comma 2 dello stesso articolo 3, che prevede l'obbligo di non avvicinarsi a determinati luoghi, appare a sua volta eccessivamente esteso rispetto allo scopo. Quanto al comma 4, si manifesta qualche perplessità per la previsione di un termine che potrebbe rivelarsi inadeguato allo scopo cautelare. Rilevato che la normativa in esame non sempre considera l'interesse dei figli conviventi in caso di violenze perpetrate tra i genitori, in ordine all'articolo 4 è stata rilevata, nel corso della discussione, l'opportunità di tener conto anche di possibili ipotesi di convivenza non comprese nel nucleo familiare.

Si raccomanda infine di considerare, per la fase istruttoria, anche la possibile consultazione dei servizi sociali competenti, che hanno cognizione diretta delle specifiche situazioni di crisi familiare.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

su emendamenti al disegno di legge n. 2675

7 luglio 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 6.3 e 6.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula, inoltre, parere contrario sull'emendamento 6.1.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 77 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della parte lesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 283-bis».

2. Dopo l'articolo 283 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 283-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con la misura che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della **persona offesa**, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis».

2. Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie, richiedere al pubblico ministero l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma 2-bis, e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova».

3. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il **provvedimento** che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. **Con il provvedimento che dispone l'allontanamento** il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, **ed** in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine ovvero **al domicilio** di prossimi congiunti **o di altre persone**, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

3. **Con lo stesso provvedimento** il giudice può altresì prescrivere, **durante l'esecuzione della misura**, il pagamento periodico di un assegno al coniuge, o al convivente in favore dei figli riconosciuti da entrambi, conviventi, minori ovvero maggiorenni non autosufficienti, fissando modalità e termini di versamento e ordinando, se necessario, che l'assegno sia direttamente versato al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il giudice, **qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti**, può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai locali abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare **il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In questo caso il giudice determinerà, ove necessario, tempi e modalità.**

3. Il giudice, **su richiesta del pubblico ministero**, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno **a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare**, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. **L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.**

4. **I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.**

5. **Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le con-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

(Azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente produce un grave pregiudizio per l'integrità psicofisica e per la libertà dell'altro coniuge o convivente il giudice, su istanza di parte, può adottare l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 3.

2. In caso di convivenza l'ordine di allontanamento può essere emesso qualora nel nucleo familiare convivano figli riconosciuti, minori o maggiorenni non autosufficienti, ovvero qualora la parte lesa sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa familiare, anche derivante da un precedente accordo scritto tra le parti.

3. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell'istante.

4. Quando vi è causa pendente di separazione legale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda di allontanamento si propone al giudice della stessa ovvero, se

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280».

Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è **causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente**, il giudice, su istanza di parte, può adottare **uno o più dei provvedimenti** di cui all'articolo 3.

Soppresso

2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

il giudice istruttore non è stato designato, al presidente del tribunale competente.

5. Il giudice, sentite le parti, **omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio**, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

6. Il giudice provvede con decreto all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, che è immediatamente esecutivo.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

*(Ordine di allontanamento
dalla casa familiare)*

1. Con l'ordine di allontanamento il giudice prescrive al convenuto di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice può prescrivere all'obbligato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di prossimi congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

3. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice può altresì prescrivere il pagamento periodico di un assegno al coniuge, o al convivente in favore dei figli riconosciuti da entrambi, conviventi, minori ovvero maggiorenni non autosufficienti, fissando modalità e termini di versamento e ordinando, se necessario, che l'assegno sia direttamente versato al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione ad esso spettante. Tale prescrizione ha durata equivalente a quella dell'ordine di allontanamento.

4. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa la durata dell'ordine di allontanamento, che non può essere comunque superiore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Contenuto degli ordini di protezione)

1. **Con il decreto di cui all'articolo 2 il giudice può:**

a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;

b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;

c) autorizzare l'istante che ne fa richiesta ad allontanarsi dal domicilio coniugale;

d) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

e) ordinare, ove occorra, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c), rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

2. **Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, stabilisce la durata dell'ordine di protezione. Questa non può essere**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

a sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi su istanza di parte.

5. Il procedimento non è soggetto a sospensione dei termini per il periodo feriale.

(V. il comma 5 dell'articolo 3 del presente testo)

Art. 4.

(Pericolo determinato da altri familiari)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 5.

(Sanzione penale)

1. Chiunque elude l'esecuzione di una prescrizione contenuta nell'ordine di allon-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

superiore a sei mesi e **può essere prorogata una sola volta**, su istanza di parte, per non più di tre mesi, soltanto se ricorrano gravi motivi.

Soppresso

(V. l'articolo 4 del presente testo)

Art. 4.

(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,».

Art. 5.

(Pericolo determinato da altri familiari)

Identico.

Art. 6.

(Sanzione penale)

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dalle lettere a) e b) del com-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tanamento di cui all'articolo 3 della presente legge è punito con la pena prevista dall'articolo 388, primo comma, del codice penale.

Art. 6.

(Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui agli articoli 1, comma 3, e 3, comma 3, della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma 1 dell'articolo 3 ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Art. 7.

(Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi **ai procedimenti di cui al libro Quarto, titolo II, del codice di procedura civile, introdotti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione.**

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. **Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 3 della presente legge.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia, qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 72

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
D'ALESSANDRO PRISCO ED ALTRI

Art. 1.

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente sia pregiudizievole alla integrità e alla libertà fisica e morale dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare gli ordini di protezione di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. L'istanza si propone con ricorso depositato, anche dalla parte personalmente, presso la cancelleria del tribunale di residenza dell'istante.

2. Il presidente del tribunale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del ricorso.

Art. 3.

1. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione sommaria; può disporre indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, avvalendosi se del caso della polizia tributaria.

2. Con l'ordine di protezione, immediatamente esecutivo, il giudice può:

a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;

b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole;

c) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

d) ordinare, ove occorra, il pagamento di un assegno a favore del soggetto che resti privo dei mezzi adeguati, nonchè a favo-

re dei figli minori o maggiorenni conviventi e non autosufficienti, fissando modalità e termini di versamento e ordinando, se del caso, che l'assegno sia direttamente versato all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante.

Art. 4.

1. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte se del caso sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione con il contenuto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3, fissando l'udienza per la comparizione delle parti entro un termine non superiore a trenta giorni e assegnando al ricorrente un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del provvedimento emesso.

2. All'udienza di comparizione, il giudice può confermare, modificare, revocare l'ordine di protezione ed integrarlo con i provvedimenti di cui alla lettera *c)*, comma 2, dell'articolo 3.

Art. 5.

1. Con l'ordine di protezione il giudice ne stabilisce la durata che non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga nel caso di gravi motivi per ulteriori tre mesi su istanza di parte, sentiti il servizio sociale o il centro di mediazione familiare designato.

Art. 6.

1. Contro l'ordine di protezione o il provvedimento di rigetto del ricorso è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio e del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Il collegio, convocate le

parti, provvede con ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

Art. 7.

1. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile e non è soggetto a sospensione dei termini per il periodo feriale.

Art. 8.

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di condotta pregiudizievole tenu-

ta in danno di altro componente del nucleo familiare da persona che non sia il coniuge o il convivente. L'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 9.

1. Nel caso di violazione delle disposizioni prescritte dall'ordine di protezione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3, si applica la pena prevista dall'articolo 388, secondo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388.

DISEGNO DI LEGGE N. 159

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI

Art. 1.

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente sia pregiudizievole all'integrità o alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare gli ordini di protezione di cui al comma 4.

2. L'istanza di cui al comma 1 è proposta con ricorso depositato, anche personalmente, dalla parte presso la cancelleria del tribunale di residenza dell'istante. Il presidente del tribunale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del ricorso.

3. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione sommaria; può disporre indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, avvalendosi, se del caso, della polizia tributaria.

4. Con l'ordine di protezione adottato ai sensi del comma 1 ed immediatamente esecutivo, il giudice può:

a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;

b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole;

c) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

d) determinare, ove occorra, il pagamento di un assegno a favore del soggetto che resti privo di mezzi adeguati, nonchè a favore dei figli minori o maggiorenni conviventi e non autosufficienti, fissando mo-

dalità e termini del versamento e ordinando, se del caso, che l'assegno sia direttamente versato all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante.

5. Nel caso di urgenza il giudice, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, con i provvedimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4, fissando l'udienza per la comparizione delle parti entro un termine non superiore a trenta giorni ed assegnando al ricorrente un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del provvedimento emesso.

6. All'udienza di comparizione il giudice può confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione, ed integrarlo con i provvedimenti di cui alla lettera *d)* del comma 4.

7. Con il provvedimento di adozione dell'ordine di protezione, il giudice ne stabilisce anche la durata, che non può comunque essere superiore a sei mesi, salvo proroga per ulteriori tre mesi su istanza di parte, sentito il servizio sociale o il centro di mediazione familiare designato ai sensi del comma 4.

8. Contro l'ordine di protezione o il provvedimento di rigetto del ricorso ai sensi del comma 6, è ammesso reclamo al tribunale competente nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

9. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione.

10. Il tribunale provvede in camera di consiglio. A tale fine può sentire le parti ed assumere informazioni.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di condotta pregiudizievole tenuta da altro componente del nucleo familiare.

12. La violazione dell'ordine di protezione, qualora non costituisca più grave reato, è punita con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

13. Per il procedimento di cui al presente articolo non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 333 del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole».